Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 16 maggio 1925** — **Numero 114**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Taddei Soati.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Gallo.* — Zara: *R. de Schönfeld.* — Tripoli: *G. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 15 gennaio 1925, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1925, n. 85, per inesattezza della copia trasmessa, all'art. 19 del decreto stesso, ove è detto « ogni anno entro il mese di *maggio* . . . », deve invece dirsi: « ogni anno entro il mese di *giugno* . . . ».

Nel quinto capoverso dell'art. 3 del R. decreto 1° febbraio 1925, n. 556, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1925, n. 108, per inesattezza della copia trasmessa, là dove dice: . . la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda *comunicata*, deve leggersi *comminata*, come è detto nel testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Prima esposizione industriale agricola italo-svizzera e Mostra d'arte Ossolana, in Domodossola.

Con decreto di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 1925, registrato alla Corte dei conti il 7 detto al reg. n. 6 finanze, foglio n. 222, la Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione fra gli operai di Domodossola è stata autorizzata, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, a promuovere la Prima esposizione industriale agricola italo-svizzera e la Mostra d'arte Ossolana che avranno luogo a Domodossola dal 16 agosto al 6 settembre 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 862.

REGIO DECRETO 16 novembre 1924, n. 2375.

Trasformazione della Scuola complementare « G. Plana » di Torino in Scuola di avviamento al lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visti gli articoli 244 e seguenti del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Vista la domanda del comune di Torino per la trasformazione in Regia scuola di avviamento della Regia scuola complementare « G. Plana »;

Vista la deliberazione del suddetto Comune del 21 marzo 1924;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione industriale, agraria e commerciale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola complementare « G. Plana » di Torino, è trasformata in Scuola di avviamento al lavoro alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione determinerà con suo decreto i professori della Regia scuola complementare « G. Plana » che dovranno far passaggio nel ruolo organico della Regia scuola di avviamento « G. Plana ». I professori stessi conserveranno i loro diritti di carriera.

Art. 3.

Al capitolo 135 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale sarà passata la somma attualmente a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per stipendi e retribuzioni ai professori di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il contributo annuo di L. 50,000 che il comune di Torino si è impegnato di corrispondere allo Stato per il mantenimento della Regia scuola complementare « G. Plana » sarà devoluto al mantenimento della Regia scuola di avviamento al lavoro « G. Plana » derivata dalla trasformazione della suddetta Scuola.

Art. 5.

Il presente decreto avrà decorrenza dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1925.

Atti del Governo, registro 236, foglio 71. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 863.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 596.

Modificazioni al R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 35 e 37 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 35. — I singoli stati di previsione della spesa formano oggetto di altrettanti disegni di legge.

« Il disegno di legge relativo allo stato di previsione del Ministero delle finanze comprende anche lo stato di previsione dell'entrata e il riepilogo generale del bilancio preventivo ».

« Art. 37. — Le entrate e le spese del bilancio sono ripartite:

in titoli, secondo che siano ordinarie o straordinarie;

in categorie, secondo che siano effettive o riguardino movimenti di capitali o rappresentino partite di giro;

in capitoli.

« Le spese per costruzioni di strade ferrate sono comprese fra le effettive.

« I capitoli di ciascuna categoria sono raggruppati in rubriche secondo la materia amministrata ».

Art. 2.

All'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i commi seguenti:

« Gli impegni per spese ordinarie a carico degli esercizi successivi a quello in corso, finchè non sia approvato il re-

lativo stato di previsione, non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro per le finanze, fatta eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative di carattere analogo.

« L'assenso del Ministro per le finanze può anche essere dato preventivamente, per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti. In tal caso gli atti sono comunicati alla Corte dei conti con dichiarazione del direttore capo della Ragioneria centrale attestante che i singoli impegni restano compresi nella somma autorizzata ».

Art. 3.

Il Ministro per le finanze potrà valersi del disposto dall'art. 7 del R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, quando ne riconosca l'opportunità e nei limiti ritenuti necessari.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e avrà effetto, per l'art. 2, dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per le rimanenti disposizioni a cominciare dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 88. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 864.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 595.

Assunzione in servizio nella carriera di ragioneria dell'Amministrazione delle carceri e dei Regi riformatori, dei vincitori del concorso bandito con decreto 20 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la graduatoria dei vincitori del concorso bandito col decreto Ministeriale 20 febbraio 1924 per il conferimento di 35 posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori;

Ritenuta la urgente necessità dell'Amministrazione stessa di avere altro personale di ragioneria per provvedere a imprescindibili esigenze di servizio e per poter assumere, col prossimo luglio, le contabilità carcerarie tenute finora dalle Prefetture;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a nominare alunni nella carriera di ragioneria nell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori i vincitori del concorso bandito con decreto Ministeriale 20 febbraio 1924, salva rimanendo ogni ragione di anzianità rispetto a coloro che posteriormente ottenessero il passaggio di categoria o la sistemazione in ruolo ai sensi dei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 11 novembre 1923, n. 2395, e 8 maggio 1924, n. 843.

Il presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 87. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 865.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 597.

Modificazioni ai Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 e 23 maggio 1924, nn. 786 e 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Veduto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, che ha prorogato al 1° luglio 1925 l'applicazione di talune disposizioni del decreto suddetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 55, commi quarto e quinto, e 67, comma primo, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 55 (commi quarto e quinto). — La Corte, o il suo funzionario, appone il visto sugli assegni riconosciuti regolari, e li spedisce agli uffici incaricati di consegnarli ai creditori, fatta eccezione per quelli intestati a titolari residenti in Roma, i quali vengono restituiti all'ufficio amministrativo emittente, che provvede alla consegna direttamente.

« La consegna ha luogo contro rilascio di ricevuta, da unirsi alla matrice, ed estingue il debito per cui l'assegno venne emesso. Al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso ».

« Art. 67 (comma primo). — Gli assegni sono esigibili secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli, in quanto applicabili, e sono soggetti alla prescrizione di cui all'art. 919, n. 2, del Codice di commercio ».

Art. 2.

Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è prorogato al 1° luglio 1926.

Restano conseguentemente prorogati di un anno i termini risultanti dagli articoli 647 e 650 del regolamento approvato col citato R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale, a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 89. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 866.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 594.

Disposizioni relative alla resa dei conti del contabile del Portafoglio per gli esercizi finanziari dal 1917-918 a tutto il 1924-925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 537 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la gestione degli esercizi finanziari dal 1° luglio 1917 al 30 giugno 1925 sarà dal contabile del Portafoglio dello Stato reso un unico conto giudiziale, anche in deroga al disposto del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e secondo le modalità che, sentita la Corte dei conti, saranno determinate con apposito decreto del Ministro per le finanze.

Potrà essere, altresì provveduto con decreti del Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, a quegli stanziamenti ed a quelle variazioni di bilancio che si rendessero necessari per la regolazione ovvero il discarico delle relative partite, nonchè per l'imputazione e documentazione relativa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 83. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 867.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 598.

Indennità da corrispondersi ai componenti la Commissione istituita con decreto Presidenziale 31 gennaio 1925, per lo studio delle riforme legislative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai componenti la Commissione istituita con decreto Presidenziale 31 gennaio 1925, per lo studio delle riforme legislative, sarà corrisposta indistintamente l'indennità giornaliera di L. 120 per ogni periodo di riunione.

Detta indennità è dovuta ai membri del Parlamento solo nei periodi di sospensione dei lavori della Camera o del Senato.

Per ogni giorno in cui si tengono le adunanze verrà inoltre corrisposta la medaglia di presenza di L. 50 agli estranei all'Amministrazione e di L. 25 ai funzionari dello Stato.

Ai membri estranei all'Amministrazione dello Stato che provengono da altra sede, per i giorni di viaggio, oltre il rimborso delle relative spese, compete la diaria di L. 80, a quelli che sieno funzionari dello Stato, spettano le relative indennità a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabiliti i compensi che il presidente della Commissione potrà corrispondere agli estensori delle relazioni, agli autori di speciali studi per conto della Commissione, e ai segretari.

Art. 3.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 92. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 868.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 599.

Modificazioni al R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, recante provvedimenti a favore dei vecchi pensionati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 486;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, *ad interim* per la guerra, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 13 e il terzo comma dell'art. 24 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, si intendono applicabili in ogni caso, fino a quando non siano abrogate le norme sulla corresponsione degli assegni mensili di caro-viveri, anche per le pensioni i cui titolari, per qualsiasi ragione, non siano provvisti degli assegni stessi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 93. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 869.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 600.

Proroga di alcuni termini stabiliti dal testo unico di legge sui salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sul trattamento economico e sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari esteri, e *ad interim* per la guerra, Commissario per l'aeronautica e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 58 del testo unico approvato col R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, è prorogato al 31 dicembre 1925.

Alle date del 1° marzo e del 1° febbraio 1925, indicate negli articoli 88 e 90 del testo unico predetto, sono rispettivamente sostituite quelle del 1° luglio e del 1° giugno 1925.

Art. 2.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, sarà provveduto a modificare il regolamento per l'applicazione delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati statali, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, in quanto risulti necessario, anche ai fini di coordinarne le disposizioni alle varianti di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

I contratti di lavoro degli operai temporanei dello Stato sono esenti dalla tassa di bollo, e, fino al caso di uso, anche dalla registrazione.

Art. 4.

La legge 9 marzo 1871, n. 102, ed il decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, sono applicabili anche alle competenze degli operai permanenti e degli incaricati stabili.

Le competenze degli altri salariati sono soggette alla prescrizione stabilita dall'art. 2139 del Codice civile.

Art. 5.

Il disposto della lettera *c*) del primo comma dell'art. 7 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 844, è rettificato come segue:

« *c*) alle indennità d'infortunio loro eventualmente dovute a norma dell'art. 87 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994 ».

Art. 6.

Entro il 31 dicembre 1925, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, con tutte le successive varianti ed aggiunte apportate al decreto medesimo.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 *maggio* 1925.
Atti del Goveno, registro 236, *foglio* 94. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 870.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 maggio 1925, n. 601.

Provvedimenti sulla esecutorietà dei contratti di Borsa a termine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduti i Regi decreti-legge 23 giugno 1923, n. 1428; 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925,

n. 375, concernenti i provvedimenti per le Borse, ed il regolamento approvato con R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Veduta la legge 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di Borsa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutti i contratti di Borsa, di cui all'art. 34 della legge 20 marzo 1913, n. 272, conclusi, anche senza l'intervento di agenti di cambio, con società, legalmente costituite, esercenti il credito, o con istituti di credito, giuridicamente riconosciuti, rispettivamente con capitale o con patrimonio non inferiore a 5 milioni di lire, può essere richiesta al Consiglio sindacale, di cui nell'art. 4 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, o al Sindacato degli agenti di cambio per le Borse nelle quali non sia costituita la Corporazione degli agenti di cambio, la liquidazione coattiva contro la parte inadempiente, quando si verifichino le condizioni previste dall'art. 44 della citata legge e dal presente decreto, e secondo le norme degli articoli 44, 45, 46 della legge medesima.

Analoga facoltà è data per i contratti predetti, stipulati con le persone che, esercitando la professione di banchiere, commissionario, cambia-valute, siano temporaneamente ammesse, alla data del presente decreto, a negoziare alle grida ai termini dell'art. 64 della citata legge e del R. decreto-legge 23 giugno 1923, n. 1428, o che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, siano all'uopo autorizzate dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentiti la Camera di commercio ed il Consiglio sindacale o il Sindacato degli agenti di cambio.

I suddetti contratti non sono esenti dagli obblighi di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, e all'art. 1 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375.

Art. 2.

Le Camere di commercio ed industria debbono tenere apposito albo degli Enti e delle persone di cui nell'art. 1, su dichiarazione degli Enti e delle persone stesse e comunicarne copia ai Consigli sindacali ed ai Sindacati degli agenti di cambio.

Art. 3.

Per i contratti di cui nell'art. 1 del presente decreto, sarà corrisposta la tassa stabilita dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3278, per i contratti conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, e dovranno essere usati foglietti a madre e figlia con le norme stabilite per i contratti medesimi. Detti foglietti saranno venduti esclusivamente dai Consigli sindacali o dai Sindacati degli agenti di cambio, ai quali compete un diritto di esecutorietà in misura uguale a quella della tassa.

Si applicano, per i detti contratti, le disposizioni dell'articolo 13 della citata legge.

Per il rilascio dei certificati di credito in esecuzione del l'art. 1 del presente decreto, saranno corrisposti alle Corporazioni od ai Sindacati degli agenti di cambio, i diritti nella misura stabilita dalle Corporazioni o dai Sindacati, ed approvata dalla Camera di commercio.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di adottare tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente articolo, anche in relazione dell'art. 4 della suindicata legge 30 dicembre 1923, n. 3278.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, può autorizzare, con proprio decreto, la costituzione presso ciascuna Borsa di un fondo di garanzia per le cauzioni, purchè gli agenti partecipanti ad esso fondo, compresi quelli di cui nell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, siano non meno di tre quarti del numero stabilito ai termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, se si tratta delle Borse di cui all'articolo 4 di detto Regio decreto e non meno del numero predetto se si tratta delle altre Borse. Detto fondo di garanzia non deve mai essere inferiore al 25 % del cumulo delle cauzioni dovute dagli agenti di cambio ad esso partecipanti.

Qualora sia autorizzata la costituzione del fondo di garanzia, la cauzione degli agenti di cambio ad esso partecipanti sarà costituita per una quota non inferiore al 25 % della misura stabilita con deposito vincolato a nome dell'agente, e per un'altra quota fino a concorrenza di detta misura a carico del fondo di garanzia medesimo.

Le norme per il funzionamento del fondo di garanzia di ciascuna Borsa, che dovrà essere investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, vincolati per le cauzioni della massa dei partecipanti, saranno stabilite nel decreto di cui al primo comma.

Art. 5.

Sono applicabili alle nuove Provincie le disposizioni degli articoli 44, 45, 46 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e del presente decreto, intendendosi sostituite alle disposizioni del Codice di commercio e del Codice di procedura civile, richiamate dagli articoli 45 e 46 della citata legge, le corrispondenti disposizioni delle leggi vigenti nelle nuove Provincie, fino a che non siano ivi estesi il Codice di commercio e di procedura civile vigente nel Regno.

Nelle controversie relative ai contratti di Borsa di cui nell'art. 34 della citata legge, anche se conclusi fuori Borsa e senza intervento di agenti di cambio, non può essere opposta l'eccezione di gioco.

Art. 6.

All'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, è aggiunto, dopo il primo comma, il comma seguente:

« La stessa autorizzazione potrà essere accordata ai soci che cessino di far parte delle società suddette, a coloro che essendo agenti di cambio il 7 marzo 1925 ed avendo poi esercitato le funzioni di rappresentanti di agenti di cambio, cessino dall'esercizio di tali funzioni, ed alle persone fisiche che, esercitando la professione di commissionario di Borsa, furono ammesse, in nome proprio od in rappresentanza di ditte, a negoziare alle grida ai sensi dell'art. 64 della legge 20 marzo 1913, n. 272, fino dall'entrata in vigore della legge stessa, ed esercitavano tale professione il 7 marzo 1925 ».

Art. 7.

Al termine del 1° giugno 1925 stabilito nel primo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, è sostituito quello del 1° luglio 1925.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1925, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 91. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1925.
Ribollazione delle carte da giuoco da L. 1.50 e da L. 3.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 2879, portante la riforma della tassa di bollo sulle carte da giuoco;

Visti gli articoli 27 e 28 della legge delle tasse sulle carte da giuoco 30 dicembre 1923, n. 3277;

Ritenuta l'opportunità di assoggettare a più rigoroso controllo la vendita e l'uso delle scorte di carte da giuoco munite dei bolli da L. 1.50 e da L. 3 in vigore al 31 dicembre 1923, e che tuttora sono in vendita;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1925 sono posti fuori d'uso i bolli delle carte da giuoco da L. 1.50 per le carte comuni e da L. 3 per le carte di lusso in vigore al 31 dicembre 1923.

I detti bolli sono sostituiti rispettivamente da quelli da L. 3 e da L. 5, di che all'art. 5 della legge 30 dicembre 1923, n. 3277.

Le carte da giuoco già sottoposte al bollo fuori d'uso dovranno essere bollate nuovamente senza spesa dal possessore entro il 31 agosto 1925.

Decorso detto termine, le carte da giuoco poste in vendita o che si trovino presso pubblici esercenti col solo bollo fuori d'uso saranno considerate come non bollate.

Decorsi altri due mesi e cioè dal 1° novembre 1925, saranno parimenti considerate prive di bollo le carte da giuoco munite solamente del bollo fuori d'uso da chiunque possedute.

Art. 2.

La richiesta per l'applicazione del nuovo bollo alle carte già munite del bollo posto fuori uso dovrà essere fatta per iscritto ad uno qualunque degli uffici del demanio e delle tasse, fatta eccezione per i fabbricanti che dovranno presentarla esclusivamente all'ufficio del bollo nel cui distretto risiede la fabbrica.

La richiesta dovrà essere munita di data e sottoscritta dal possessore delle carte o dal suo incaricato e contenere il nome, cognome e domicilio del richiedente la bollazione ed il numero e la qualità delle carte da ribollarsi.

Alla richiesta da rimanere in ufficio dovranno essere unite le carte già bollate da sottoporsi al nuovo bollo, chiuse in involto non sigillato, sopra il quale sarà riportato il nome, cognome e domicilio del richiedente e la data della richiesta.

Insieme alle carte dovranno essere presentate le relative fascette bollate da L. 1.50 per le carte comuni e da L. 2 per le carte di lusso.

Art. 3.

Il procuratore dell'ufficio del bollo, riconosciuta la regolarità della richiesta di che al precedente articolo, la registrerà sul bollettario mod. 75, rilascerà al richiedente la bolletta figlia e provvederà alla ribollazione delle carte per mezzo dell'Officina delle carte-valori di Torino, ed alla restituzione di esse al richiedente, osservate nel resto le norme stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Sorgendo dubbi sulla genuinità del bollo, le carte non saranno ammesse alla nuova bollazione, e, occorrendo, sarà iniziato il relativo procedimento penale.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1925.
Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la proposta degli istituti di emissione, dell'istituto che esercita la stanza di compensazione in Genova e della Camera di commercio e industria di Genova in ordine alla costituzione della Deputazione della locale Borsa merci;

Decreta:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1925 la Deputazione della Borsa merci di Genova è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Bocciardo comm. Ettore, delegato governativo;
2. Solari dott. Ferdinando, scelto di concerto dagli istituti di emissione;
3. Moro Tommaso, scelto dall'istituto che esercita la stanza di compensazione;
4. Alberti comm. Giovanni; 5. Berninzone cav. Ernesto; 6. Pedemonte Lorenzo; 7. Preve comm. Cesare, proposti dalla Camera di commercio di Genova.

Membri supplenti:

1. Lavagnino Federico; 2. Parodi Lorenzo; 3. Sanguinetti Angelo, proposti dalla Camera di commercio di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1925.
Norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, assunto in servizio con contratto d'impiego a tempo determinato.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 6 e 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro che deferiscono al Ministro per l'economia nazionale la competenza di stabilire le norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato suddetto da assumersi con contratti d'impiego e con contratti di locazione d'opera a tempo determinato;

Decreta:

TITOLO I.

PERSONALE ISPETTIVO E D'ORDINE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Lo stato giuridico del personale ispettivo e d'ordine dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, assunto in servizio con contratto d'impiego a tempo determinato, in base all'articolo 6, comma 1°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, è regolato dalle disposizioni di legge relative al personale di ruolo dell'Ispettorato stesso, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo si distingue nelle categorie di ispettori, di aiutanti ispettori e di personale d'ordine.

Ciascuna categoria si suddivide nei gradi indicati nella annessa tabella.

Detto personale è inscritto in elenchi secondo l'ordine di anzianità di servizio nel grado.

Art. 3.

L'anzianità di servizio è determinata, a tutti gli effetti, dalla data di assunzione nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro con nomina a tempo determinato in base al presente decreto, salvo che siano espressamente previsti dal presente decreto o una diversa decorrenza o criteri diversi per la sua determinazione.

Art. 4.

Ai funzionari di ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro che, a sensi dell'art. 6, cap. 2, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, abbiano optato per il regime del contratto a tempo determinato, è riconosciuta, agli effetti della assegnazione dello stipendio, della concessione dei relativi aumenti periodici, della promozione al grado superiore o della durata del contratto, l'anzianità di servizio maturata nel corrispondente grado di ruolo, computate in tale anzianità le abbreviazioni ed i benefici rispettivamente previsti dalla legge.

Art. 5.

Agli impiegati che provengano da corrispondente grado di ruolo delle Amministrazioni dello Stato è riconosciuta, ai soli effetti della assegnazione dello stipendio e dei suoi aumenti periodici, l'anzianità di servizio prestato nel grado suddetto, computata nei modi di cui al precedente articolo.

Art. 6.

Le assunzioni di personale nel grado iniziale e le promozioni ai gradi successivi possono essere fatte per un numero di posti maggiore di quello stabilito dalla annessa tabella, purchè risultino vacanti altrettanti posti nei gradi superiori.

CAPO II.

Norme particolari per le assunzioni in servizio.

Art. 7.

Per le assunzioni in servizio rimangono ferme le norm a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti, rispettivamente stabilite dagli articoli 8 legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'art. 6 R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e dall'art. 42 R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Rimangono ferme altresì le preferenze stabilite dall'art. 21 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le disposizioni che stabiliscono i limiti massimi di età per le assunzioni in servizio non si applicano agli impiegati che provengano dai ruoli delle Amministrazioni statali.

Art. 8.

Per le assunzioni nella categoria di ispettore sono richiesti, a seconda dei posti messi a concorso, il diploma di ingegneria o la laurea in medicina, in scienze agrarie, fisiche o chimiche o il diploma di laurea degli istituti superior di scienze economiche e commerciali ovvero della Sezione magistrale di ragioneria di Venezia.

Per le assunzioni di personale femminile nelle categorie di ispettore sono richiesti la laurea di Regia università od il diploma di Regi istituti superiori di qualunque facoltà o corso, ovvero il diploma di Regi istituti superiori di magistero.

Art. 9.

Sono dispensati dall'obbligo di produrre la prova del servizio biennale in opifici od in aziende agrarie, richiesto per le assunzioni nella categoria di aiutanti ispettori:

a) i licenziati da istituti di istruzione professionale di 3° grado o da Regie scuole agrarie medie;

b) il personale femminile munito di licenza di istituto medio di secondo grado o di alcuno dei diplomi corrispondenti, a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 10.

Nel bando di concorso sarà determinato, in relazione alle esigenze del servizio, quale dei titoli di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto sia prescritto per ciascuno dei posti messo a concorso.

Art. 11.

I posti nel grado di capo circolo sono conferiti mediante concorsi per titoli agli ispettori principali e agli ispettori di 1ª e di 2ª classe muniti dei titoli di cui al 1° comma dell'articolo 8 i quali, alla data del decreto Ministeriale che indice il concorso, abbiano prestato complessivamente nei suddetti gradi almeno 7 anni di effettivo servizio ed abbiano conseguito nell'ultimo quinquennio soltanto qualifiche di ottimo e distinto.

In mancanza di concorrenti idonei fra i suddetti ispettori può essere bandito altro concorso per titoli al quale possono prendere parte gli ispettori muniti dei titoli di cui al 1° comma dell'art. 8 di qualunque grado ed anzianità di servizio, purchè abbiano conseguito nell'ultimo quinquennio esclusivamente qualifiche di ottimo e distinto, ed anche gli estranei che abbiano i requisiti di cui al 1° comma dell'art. 8 richiesti per la nomina ad ispettore e non abbiano superato i 45 anni di età.

La nomina a capo circolo degli ispettori vincitori del concorso può essere preceduta da un determinato periodo di reggenza di circolo, a titolo di prova.

La nomina a capo circolo di estranei vincitori del concorso è preceduta da un periodo di prova, regolato dall'art. 12 del presente decreto.

Art. 12.

Il personale ispettivo è assunto in servizio in prova per il periodo di un anno prorogabile, a giudizio insindacabile del Ministero, inteso il parere del Consiglio di amministrazione, per un altro anno. Il personale d'ordine è assunto in prova per il periodo di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi.

Durante il periodo di prova o al termine di esso, il personale può essere licenziato, a giudizio insindacabile del Ministero, inteso il parere del Consiglio di amministrazione, senza preavviso e senza indennità.

All'impiegato in prova è corrisposto un assegno mensile non superiore allo stipendio iniziale della categoria e del grado nel quale è assunto.

Gli ispettori ai quali sia stata conferita la reggenza, continuano a percepire durante tale periodo lo stipendio del loro grado, integrato da un'indennità di reggenza in misura da non eccedere, insieme allo stipendio, l'ammontare di cui al precedente alinea.

Il periodo di prova seguito da conferma è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, fatta eccezione quando il periodo di prova sia stato prorogato ai termini del precedente comma 1°, nel qual caso il primo anno o — se si tratta di personale d'ordine — i primi 6 mesi non sono computati, a tutti gli effetti, nella anzianità di servizio.

Sono esenti dall'obbligo del servizio in prova gli impiegati appartenenti al corpo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 13.

Il personale ispettivo, appartenente alle categorie degli ispettori e degli aiutanti ispettori, che abbia compiuto con buon esito il servizio di prova, è assunto in servizio con contratto di impiego della durata di cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni. Il personale d'ordine invece è assunto in servizio, dopo il periodo di prova, con contratto d'impiego della durata di un anno, rinnovabile di anno in anno per i primi cinque anni, computato il periodo di prova ai sensi dell'art. 12 Scaduto il primo quinquennio, il contratto è rinnovabile per periodi di cinque anni.

Non è ammessa la rinnovazione del contratto per gli impiegati che abbiano superato il 68° anno di età.

Art. 14.

La riconferma in servizio dev'essere comunicata per iscritto all'interessato almeno tre mesi prima del termine del contratto.

La riconferma è deliberata dal Ministro, inteso il Consiglio di amministrazione.

Non è ammessa rinnovazione del contratto per gli impiegati che abbiano riportato negli ultimi due anni qualifiche inferiori a « buono ».

CAPO III.

Trattamento economico.

Art. 15.

Gli stipendi degli impiegati assunti a tempo determinato sono stabiliti, per ciascuna categoria e ciascun grado, secondo la tabella annessa al presente decreto.

Gli anni per i quali l'impiegato abbia conseguito qualifica inferiore a « buono » non sono computabili agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 16.

Agli impiegati di cui al presente decreto è dovuta l'indennità caro-viveri nella misura, secondo le norme e per il tempo in cui è corrisposta agli impiegati di ruolo.

Non è corrisposto supplemento di servizio attivo.

CAPO IV.

Promozioni.

Art. 17.

Per le promozioni ai gradi di cui alla annessa tabella si applicano le norme prescritte per la corrispondente categoria del personale di ruolo, salvo le seguenti disposizioni:

a) le promozioni al grado di primo aiutante ispettore sono conferite mediante concorso per titoli e per esami agli aiutanti ispettori di 1ª classe che abbiano in tale grado ed in quello precedente una complessiva anzianità di servizio di almeno otto anni;

b) le promozioni al grado di aiutante ispettore di 1ª classe sono conferite per merito comparativo agli aiutanti ispettori di 2ª classe che abbiano in tale grado un'anzianità di servizio di almeno sei anni;

c) le promozioni al grado di archivista sono conferite:

per un posto mediante concorso per esami e per titoli agli ufficiali d'ordine che in tale grado ed in quello di alunno abbiano complessivamente un'anzianità di servizio di almeno dieci anni;

per due posti, per merito comparativo agli ufficiali d'ordine che in tale grado ed in quello di alunno abbiano complessivamente un'anzianità di servizio di almeno dodici anni;

d) le promozioni al grado di ufficiale d'ordine sono conferite per merito comparativo agli alunni che abbiano un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.

Possono essere ammessi al concorso di cui al presente articolo, od essere scrutinati per le promozioni, solo gli impiegati che nell'ultimo quinquennio abbiano conseguito esclusivamente qualifiche non inferiori a distinto.

Art. 18.

Nelle promozioni costituiscono titolo di preferenza, a parità di ogni altro requisito, il servizio militare prestato in reparti combattenti durante la guerra, le decorazioni al valore, le promozioni per merito di guerra ed il grado conseguito sotto le armi, nonchè in genere tutte le benemerenze acquisite durante il servizio militare prestato in zona di operazione.

CAPO V.

Congedi e aspettative.

Art. 19.

Nei casi di congedo o di aspettativa per provata infermità, per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare, si applicano agli impiegati assunti a tempo determinato le norme stabilite per il personale di ruolo in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti.

Art. 20.

In caso di comprovata infermità sono concessi all'impiegato congedi straordinari che durante l'anno non possono complessivamente superare il periodo di un mese Ove le assenze per malattia eccedano tale periodo, l'impiegato è collocato in aspettativa.

All'impiegato in aspettativa per infermità è concesso l'intero stipendio per i primi sei mesi e metà stipendio per il periodo successivo.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intiero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, delle promozioni e del trattamento di quiescenza.

Art. 21.

L'aspettativa per infermità non può superare la durata di un anno e, comunque, la scadenza del contratto in corso. Tuttavia il Ministro, in casi eccezionali particolarmente meritevoli di riguardo, può concedere, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione:

a) la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi ove risulti accertata, mediante visita medico-collegiale, la persistenza della malattia e la possibilità di una sua guarigione;

b) la proroga del contratto in corso per la durata dell'aspettativa.

Ove alla scadenza della proroga dell'aspettativa l'impiegato sia in grado di riprendere servizio, il Ministro può procedere alla rinnovazione del contratto anche se non ne sia stata data preventiva comunicazione nei termini di cui all'art. 14.

Art. 22.

Il periodo di aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere due mesi ed in ogni caso termina con la scadenza del contratto.

Il periodo di aspettativa non è computato nella anzianità di servizio.

Durante il periodo di aspettativa non sono dovuti nè stipendio nè indennità.

Art. 23.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi non a sei, la durata massima della seconda aspettativa della stessa natura della prima, non può eccedere sei mesi se è stata data per infermità, un mese se per motivi di famiglia.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità non può superare due anni e quella per motivi di famiglia quattro mesi in un quinquennio.

Tuttavia in casi eccezionali particolarmente meritevoli di riguardo il Ministro, inteso il Consiglio d'amministrazione, può concedere nel quinquennio, in caso di infermità dell'impiegato che abbia usufruito di aspettative fino al limite massimo previsto dal precedente comma, una nuova aspettativa non superiore a sei mesi.

Art. 24.

Il congedo e l'aspettativa per servizio militare sono concessi solo nel caso di chiamata alle armi in tempo di guerra o di richiamo alle armi per servizio temporaneo in tempo di pace.

Per quanto riguarda la durata del congedo e della aspettativa ed il trattamento economico relativo si applicano le disposizioni vigenti per il personale di ruolo.

Il tempo trascorso in congedo ed in aspettativa è computato per intiero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, delle promozioni e del trattamento di quiescenza.

Però l'impiegato che in tempo di pace faccia richiesta di essere richiamato in servizio militare ovvero ne domandi la proroga, è considerato in congedo straordinario per un periodo non superiore ad un mese e ove alla scadenza non abbia ripreso servizio, il contratto è rescisso di pieno diritto. Durante detto congedo straordinario l'impiegato non ha diritto a stipendio o indennità ed il tempo trascorso in tale posizione non è computato nell'anzianità.

Il tempo trascorso in congedo od in aspettativa per servizio militare proroga la scadenza del contratto per il periodo corrispondente.

CAPO VI.

Sanzioni disciplinari.

Art. 25.

Agli impiegati che violino gli obblighi di ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, sono applicabili, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, le seguenti sanzioni:

1° multa;
2° censura scritta;
3° riduzione dello stipendio;
4° sospensione dal grado con privazione dello stipendio;
5° retrocessione di grado;
6° licenziamento.

Art. 26.

La sanzione della multa è applicata esclusivamente al personale d'ordine ed a quello subalterno per lievi mancanze che non rivestano il carattere di infrazioni alla disciplina.

L'ammontare di ogni singola multa non può superare L. 50. Durante l'anno l'importo complessivo di più multe non può eccedere una mensilità di stipendio.

Art. 27.

La censura è inflitta:

1° per negligenza in servizio o per lievi mancanze, anche fuori di ufficio;

2° per assenza dall'ufficio od inosservanza di orario.

Art. 28.

La riduzione dello stipendio non può superare il terzo, nè avere durata superiore a sei mesi. E' inflitta:

1° per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;
2° per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;
3° per inosservanza degli obblighi d'ufficio;
4° per violazione delle norme sull'incompatibilità;
5° per irregolare condotta;
6° per assenza dall'ufficio per un periodo di tempo inferiore a 3 giorni;
7° per inosservanza del segreto di ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;
8° per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte di personale dipendente.

La riduzione dello stipendio per più di 15 giorni determina un corrispondente ritardo negli aumenti periodici dello stipendio.

Art. 29.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi e determina l'allontanamento dal servizio. Il periodo corrispondente non è computato nell'anzianità di servizio. Detta sanzione è applicata:
1° per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggior gravità di essi;
2° per assenza dall'ufficio per un periodo di tempo superiore a 3 giorni;
3° per aver fatto od aver in qualunque modo concorso in pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa all'Amministrazione od ai superiori, o che danneggino il prestigio ed il credito dello Stato;
4° per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
5° per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;
6° per grave insubordinazione;
7° per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;
8° per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;
9° per offesa al decoro dell'Amministrazione;
10° per uso dell'impiego a fini personali;
11° per qualunque manifestazione collettiva, che miri a esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità.

Art. 30.

Alla moglie ed ai figli minorenni dell'impiegato sospeso dal grado con privazione dello stipendio può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio.

Art. 31.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il Ministro può ordinare la sospensione a tempo indeterminato dal grado con privazione dello stipendio prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

L'impiegato sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio; deve invece essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura. In questo ultimo caso il provvedimento di sospensione è adottato con ordinanza del capo di ufficio.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata.

Tuttavia il Ministro può infliggere la sanzione disciplinare corrispondente alla mancanza commessa quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile l'impiegato di punizione e ciò anche nel caso che l'assoluzione o la dichiarazione di non luogo a procedere derivi da difetto o desistenza di istanza privata.

Qualora per effetto dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti comma l'impiegato sia stato punito con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essergli computato il periodo della sospensione sofferta. Se gli sia inflitta una sanzione minore, ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, devono essergli restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto alla famiglia fosse stato già eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Nel caso che il procedimento disciplinare abbia termine col proscioglimento dell'impiegato, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti, dedotti gli assegni alimentari sopraindicati.

Art. 32.

Invece della sospensione di grado con privazione dello stipendio od anche, nei casi più gravi, unitamente a tale sospensione, può essere inflitta la retrocessione di grado.

L'impiegato retrocesso è collocato nell'ultimo posto del grado immediatamente inferiore, con lo stipendio iniziale di tale grado.

La retrocessione produce gli stessi effetti della sospensione per quanto riguarda l'assegnazione della qualifica per l'anno cui si riferisce la punizione, l'esclusione dalla promozione e degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 33.

Si incorre nel licenziamento senza diritto a pensione nè ad indennità:
1° per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal grado con privazione dello stipendio o alla retrocessione ovvero per maggiore gravità delle infrazioni suddette;
2° per grave abuso di autorità o di fiducia;
3° per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato od a privati;
4° per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;
5° per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso;
6° per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;
7° per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti, o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni di ufficio;
8° per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione o i superiori;
9° per eccitamento alla insubordinazione collettiva;
10° per offesa alla persona del Re, alla famiglia Reale, al Parlamento o per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni;
11° per avere conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che escluderebbero dall'impiego a' sensi delle disposizioni in vigore o, comunque,

mediante atti illeciti. Il decreto di licenziamento sarà pubblicato in tal caso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno,

12° per non aver assunto o riassunto servizio entro il termine prefisso oppure per assenza oltre otto giorni dall'ufficio, anche se preceduta da dichiarazione di dimissioni;

13° per abbandono volontario dell'ufficio anche se preceduto da dichiarazione di dimissioni, o quando l'opera venga prestata in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio;

14° per istigazione a commettere le mancanze di cui al n. 13.

Nei casi di cui ai numeri 12, 13, 14 il Ministro può infliggere, invece del licenziamento, la retrocessione dal grado, l'esclusione definitiva o il ritardo della promozione o dell'aumento periodico di stipendio.

Procedimento disciplinare.

Art. 34.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari è regolato esclusivamente secondo le norme stabilite dai seguenti articoli.

Art. 35.

La multa è inflitta, previa contestazione verbale dell'infrazione, dal capo circolo o dal dirigente del servizio da cui l'impiegato dipende e ne è data notizia per via gerarchica alla Direzione generale del lavoro.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministro. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Non si prende nota nello stato matricolare dell'impiegato delle prime tre multe inflitte durante l'anno, salvo che egli commetta altra mancanza che dia luogo all'applicazione di una nuova multa ovvero entro l'anno sia stato o venga punito con censura o con altra sanzione più grave.

Art. 36.

La censura e la riduzione dello stipendio sono inflitte dal direttore generale del lavoro, viste le giustificazioni dell'impiegato.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministro. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Ai capi circolo le suddette punizioni sono inflitte dal Ministro.

Art. 37.

La sospensione, la retrocessione di grado ed il licenziamento sono deliberate dal Ministro, intesa la Commissione di disciplina del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 38.

All'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare per le sanzioni di cui agli articoli 36 e 37 è data comunicazione per iscritto dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare entro dieci giorni le sue difese.

L'impiegato ha diritto di esporre personalmente alla Commissione le sue ragioni.

L'eventuale rifiuto da parte dell'impiegato di ricevere il foglio delle contestazioni e di rilasciarne ricevuta è fatto constare da attestazione scritta dal capo di ufficio incaricato della consegna.

Art. 39.

Le comunicazioni dei provvedimenti e delle contestazioni in materia disciplinare, ove non possano essere fatte personalmente all'interessato, debbono essere eseguite presso la sua abitazione, risultante dagli atti di ufficio.

Art. 40.

Qualora il fatto addebitato all'impiegato abbia dato luogo a denunzia all'autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso.

Terminata l'istruttoria, l'impiegato ha diritto di prendere visione e copia degli atti relativi.

L'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare, che si sia presentato alla Commissione di disciplina per esporre le proprie ragioni ed al quale non sia stata inflitta punizione, ha diritto, se residente fuori della capitale, al rimborso delle spese di viaggio e delle relative indennità.

Art. 41.

Il procedimento può essere riaperto qualora emergano nuovi fatti o prove tali da far presumere la colpa dell'impiegato o, comunque, una colpa maggiore.

Il procedimento può anche essere riaperto su istanza dell'impiegato, cui fu inflitta una punizione superiore alla riduzione dello stipendio, ovvero dalla vedova o dai figli minorenni di lui, che abbiano o possano aver diritto a trattamento di quiescenza, ove vengano addotti nuovi fatti o prove, tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura è decisa dal Ministro, su relazione dell'ufficio del personale.

La riapertura del procedimento sospende, nel caso di cui al comma 2°, gli effetti della punizione già inflitta.

Art. 42.

L'impiegato licenziato può essere riammesso in servizio dal Ministro quando, su parere conforme della Commissione di disciplina e del Consiglio di amministrazione, siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono il licenziamento.

In tal caso si farà luogo ad un nuovo contratto computando, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio maturata fino alla data di licenziamento.

L'impiegato riassunto in servizio sarà collocato nel posto vacante più prossimo a quello da lui in precedenza occupato.

CAPO VII.

Rescissione del contratto.

Art. 43.

La rescissione del contratto prima della scadenza ha luogo di diritto senza indennità:

1° per dimissioni volontarie dell'impiegato, accettate dal Ministro;

2° per perdita della cittadinanza italiana;

3° per aver l'impiegato accettato una missione od un impiego dal Governo estero senza esserne stato autorizzato dal Governo italiano;

4° per licenziamento nei casi di cui all'art. 33;

5° per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, corruzione, falsità, furto, truffa o appropriazione indebita;

6° per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

7° per aver l'impiegato riportato per tre anni qualifica di mediocre o per due anni qualifica di cattivo;

8° per chiamata alle armi per soddisfare gli obblighi di leva o per arruolamento volontario.

Art. 44.

Nel caso di dimissioni volontarie la rescissione ha effetto dal giorno in cui dette dimissioni siano state accettate dal Ministero.

La rescissione per le cause di cui al n. 7 ha effetto dal giorno in cui siano decorsi i termini per la presentazione del ricorso gerarchico contro la nota di qualifica ovvero, nel caso che sia stato presentato detto ricorso, dal giorno in cui sia stata comunicata all'interessato la deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 45.

Il contratto d'impiego può essere rescisso senza indennità prima della scadenza con decreto del Ministro, inteso il Consiglio di amministrazione:

a) in caso di sopraggiunta inidoneità fisica od intellettuale dell'impiegato all'adempimento delle mansioni inerenti al suo grado;

b) per persistente scarso rendimento dell'impiegato, anche se non siano state comminate sanzioni disciplinari;

c) per soppressione di uffici o per riduzione di personale.

Art. 46.

Prima di procedere alla deliberazione di rescissione del contratto per sopraggiunta inidoneità fisica od intellettuale l'impiegato, previa visita medico-collegiale, è collocato in aspettativa per infermità, al termine della quale è sottoposto a nuova visita medico-collegiale.

Per la deliberazione di rescissione del contratto dovuta a scarso rendimento si applica la procedura di cui agli articoli 38 e 39, inteso il Consiglio di amministrazione anzichè la Commissione di disciplina.

Art. 47.

In dipendenza della rescissione, la eventuale comunicazione che sia stata data all'interessato per la rinnovazione del contratto perde di pieno diritto ogni effetto.

CAPO VIII.

Trattamento di quiescenza.

Art. 48.

Trascorso il periodo di prova il Ministero dell'economia nazionale comunica alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali il nome degli impiegati assunti a tempo determinato.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali aprirà al nome di ciascun impiegato un conto individuale, nel quale gli sarà accreditato annualmente:

a) l'importo delle ritenute mensili sullo stipendio, nella misura del 5 %, eseguite dal Ministero e da questo versate alla Cassa nazionale;

b) il contributo del Ministero nella misura del 5 % dello stipendio dell'impiegato;

c) gli interessi sulle somme suddette, da accreditarsi alla fine di ogni anno nel conto individuale in base al saggio medio di interesse realizzato annualmente nell'investimento dei fondi dalla Cassa nazionale suddetta.

Art. 49.

Al trattamento di quiescenza a favore degli impiegati dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro assunti a tempo determinato si provvede:

a) con il capitale accumulato nel conto individuale di cui all'art. 48;

b) con l'eventuale contributo integrativo del Ministero gravante sul fondo del suo bilancio costituito, per il trattamento di quiescenza del cennato personale, con i contributi degli Istituti per le assicurazioni sociali a norma dell'art. 12 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245. Tale contributo integrativo sarà versato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali allorquando si dovrà provvedere alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 50.

I servizi militari, prestati dopo soddisfatti gli obblighi di leva posteriormente alla nomina a tempo determinato nell'Ispettorato, sono riconosciuti utili per l'intera loro durata agli effetti della pensione e sono computati secondo le norme stabilite per la determinazione delle pensioni degli impiegati di Stato.

Gli anni delle eventuali campagne di guerra posteriori alla nomina suddetta si computano, secondo le norme stabilite per la determinazione delle pensioni degli impiegati dello Stato, in aggiunta alla anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto alla pensione.

Art. 51.

Hanno diritto a conseguire la pensione gli impiegati quando si trovino in uno dei casi seguenti:

a) siano divenuti inabili in seguito a ferite riportate o ad infermità contratte per ragioni di servizio, qualunque sia l'età e gli anni di servizio utile, quando però il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata della infermità o delle ferite;

b) abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio nell'Ispettorato con nomina a tempo determinato e siano riconosciuti, previa visita medico-collegiale, inabili a continuare od a riassumere il servizio stesso;

c) abbiano compiuto sessantacinque anni di età ed almeno venti di servizio utile nell'Ispettorato con nomina a tempo determinato;

d) abbiano compiuto quaranta anni di servizio utile.

La pensione annua spettante all'impiegato è uguale a tanti quarantesimi sulle prime quattromila lire della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio ed a tanti cinquantesimi sopra la rimanente somma quanti sono gli anni di servizio utile.

In nessun caso però la pensione può superare la media degli stipendi dell'ultimo triennio, nè essere inferiore ad un terzo di essa. Se la pensione è conferita per ferite riportate od infermità contratte per ragioni di servizio, la misura di essa non può essere inferiore alla metà dell'ultimo stipendio.

La frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero agli effetti sia della anzianità di servizio che dell'età richiesta per il diritto a pensione.

Art. 52.

Hanno diritto a pensione la vedova e gli orfani minorenni dell'impiegato nei casi seguenti:

a) se la morte dell'impiegato sia conseguenza di ferite riportate o di infermità contratte per ragioni di servizio, qua-

lunque siano gli anni di servizio utile, quando però il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata delle infermità o delle ferite;

b) se la morte avvenga dopo dieci anni di servizio utile o dopo l'emanazione del decreto di collocamento in pensione.

Il diritto a pensione della vedova è subordinato inoltre alle condizioni che non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per di lei colpa e che inoltre il matrimonio, ove sia stato contratto dopo che l'impiegato aveva compiuto l'età di cinquanta anni, sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione del servizio ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

Nel caso preveduto alla lettera a) del presente articolo, la vedova ha diritto alla pensione, qualunque sia il tempo decorso dal matrimonio.

Il diritto a pensione delle figlie minorenni è subordinato alla condizione dello stato nubile.

Sono parificati ai figli minorenni, i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che erano a carico dell'impiegato e che alla morte di esso erano permanentemente inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

Art. 53.

La pensione alla vedova ed ai figli è stabilita in base ad una aliquota della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'impiegato, nella misura seguente:

1° se la famiglia sia composta della sola vedova, 50 per cento;

2° se dei soli orfani, in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o più orfani, 60 per cento;

3° vedova con orfani aventi diritto a pensione: con un figlio, 60 per cento; con due figli, 65 per cento; con tre, 70 per cento; con quattro o più figli 75 per cento.

Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, la aliquota da liquidarsi in base al n. 3° del presente articolo, è divisa in parti eguali fra gli aventi diritto.

La pensione alle persone di famiglia indicate nell'articolo precedente, superstiti dell'impiegato che abbia perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, è stabilita in base alle aliquote del presente articolo, con il minimo del 50 per cento, applicato alla media degli stipendi dell'ultimo triennio, qualunque sia la durata dei servizi prestati.

E' pareggiata alla prole orfana di entrambi i genitori quella di madre che abbia perduto il diritto alla pensione.

Art. 54.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procederà alla modificazione della misura di pensione secondo le norme precedenti.

Art. 55.

Hanno diritto a pensione gli orfani minorenni della donna impiegata, quando si verifichi l'una o l'altra delle condizioni previste alle lettere a) e b) dell'art. 52. Spetta egualmente il suddetto diritto ai figli ed alle figlie nubili maggiorenni, quando si trovino nelle condizioni di cui all'art. 52 cap. ultimo.

La pensione è stabilita in base alla percentuale di cui al n. 2 dell'art. 53.

Art. 56.

L'impiegato in attività di servizio che non abbia prole minorenne può stabilire che, in caso di morte prima del collocamento in pensione, una parte non superiore alla metà della somma accumulata nel proprio conto individuale sia riservata a favore dei genitori. In tal caso la pensione a favore della vedova è diminuita della quota corrispondente alla parte del capitale riservata a favore dei suddetti aventi diritto.

Art. 57.

A favore del personale collocato a riposo con diritto a pensione ed a favore dei suoi aventi diritto è corrisposta, a titolo di indennità di buona uscita in aggiunta alla liquidazione della pensione, una somma pari a tanti decimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile prestato come impiegato dell'Ispettorato con nomina a tempo determinato.

L'indennità non può superare l'importo di quattro mensilità di stipendio ed in ogni caso il limite massimo di lire 5000.

Nel caso di morte dell'impiegato avente diritto a pensione, il quale lasci solamente figlie nubili maggiorenni nullatenenti e non aventi diritto a pensione, spetta a queste l'indennità di buona uscita.

Art. 58.

Nel caso di mancata rinnovazione del contratto da parte del Ministero o di rescissione per i motivi di cui all'art. 43 n. 8 ed all'art. 45 lett. a) e c), all'impiegato è dovuta la liquidazione dell'intiero conto individuale, qualora non si verifichino le condizioni prescritte per la liquidazione della pensione.

Ove invece si tratti di mancata rinnovazione del contratto da parte dell'impiegato o di rescissione per sue dimissioni accettate dal Ministero, l'impiegato ha diritto soltanto alla liquidazione del conto individuale limitatamente all'importo delle ritenute operate sui suoi stipendi ed agli interessi relativi.

Negli altri casi di rescissione del contratto la liquidazione del conto individuale è limitata all'importo delle ritenute operate sugli stipendi dell'impiegato, esclusi gli interessi.

Sono fatte sempre salve le ritenute di cui all'art. 66, da operarsi sulle suddette liquidazioni.

Art. 59.

Se l'impiegato muore senza lasciare vedova o figli aventi diritto a pensione, hanno diritto alla semplice liquidazione del conto individuale, limitatamente all'importo delle ritenute operate sugli stipendi ed agli interessi relativi, la persona da lui designata ovvero, se non vi sia designazione speciale, gli eredi legittimi o testamentari.

Art. 60.

La liquidazione del trattamento di quiescenza è fatto con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 61.

l personale, alla vedova ed agli orfani fruenti di pensione a termini del presente decreto è corrisposta una indennità caro-viveri nella stessa misura e per il tempo durante il quale tale indennità è assegnata ai pensionati dello Stato.

Art. 62.

L'impiegato collocato in pensione decade dal diritto alla medesima quando abbia riportato:

a) condanna che abbia per effetto o per la quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) condanna a qualunque pena per i reati di peculato, corruzione o concussione.

Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione, la vedova o gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui al comma precedente.

Art. 63.

L'esercizio del diritto a percepire la pensione rimane sospeso durante l'espiazione di una pena che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 64.

Nei casi di perdita della pensione o di sospensione di essa, è assegnata alla moglie ed alla prole la quota di pensione a cui avrebbero diritto a norma dell'art. 53.

Art. 65.

Il godimento della pensione o dell'assegno, che siano stati perduti o sospesi per qualunque fra le cause di cui agli articoli 62 e 63, sarà ripristinato quando avvenga la riabilitazione della condanna ad una delle pene di cui all'art. 62 o quando siano espiate le pene temporanee di cui all'art. 63.

Il ripristino comincerà nel primo caso dalla data del decreto di riabilitazione e nel secondo caso dal giorno successivo a quello dell'espiazione della pena.

Art. 66.

Le somme accreditate nel conto individuale, nonchè le pensioni e le indennità dovute agli impiegati e loro aventi diritto non possono essere cedute, nè pignorate, nè sequestrate, eccetto che:

a) per causa di alimenti dovuti per legge, fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto;

b) per debiti verso lo Stato dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o per somme dovute a titolo di imposte o di tasse personali o per tasse dovute ai Comuni, in ogni caso fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto delle ritenute.

Il pignoramento ed il sequestro per il simultaneo concorso delle cause suindicate non può eccedere una quota maggiore della metà, valutata al netto.

TITOLO II.

Personale subalterno.

Art. 67.

Il personale subalterno è assunto con contratto di locazione d'opera a tempo determinato.

Ad esso si applicano le norme prescritte per la corrispondente categoria del personale di ruolo del Ministero dell'economia nazionale, ove non vi sia derogato dalle disposizioni del presente titolo e, per la parte da questo non regolata, da quelle del titolo I, in quanto applicabili.

Il personale subalterno è destinato ai servizi di custodia e di fatica.

Però il personale che rivesta la qualifica di « commesso » è obbligato, ove ne venga richiesto e senza maggiore compenso, a prestare anche servizio d'ordine.

Il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina per il personale dell'Ispettorato hanno anche competenza per gli atti ed i provvedimenti relativi al personale subalterno assunto con contratto di locazione d'opera a tempo determinato.

Art 68.

Il personale subalterno assunto in servizio è assoggettato prima della stipulazione del contratto, ad un periodo di prova regolato a norma dell'art. 10, di durata non inferiore a sei mesi, e prorogabile, a giudizio insindacabile del Ministro, per altri sei mesi.

Art. 69.

I contratti di assunzione in servizio, dopo il periodo di prova, hanno la durata di un anno e sono rinnovabili, per il personale fino al 65° anno di età, di anno in anno durante i primi cinque anni di servizio, computato in esso il periodo di prova. Successivamente i contratti hanno la durata di tre anni.

Art. 70.

Le promozioni al grado di commesso sono conferite, su parere del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo agli uscieri che abbiano la idoneità — da accertarsi, ove occorra, con esame — a disimpegnare servizi d'ordine e che abbiano avuto negli ultimi tre anni qualifiche non inferiori a distinto.

Il Ministro può, quando non vi sia tra gli uscieri personale idoneo che abbia i requisiti di cui al precedente alinea, nominare direttamente al grado di commesso, previo concorso le cui norme saranno stabilite con decreto Ministeriale, sia persone non appartenenti all'Ispettorato, le quali siano munite della licenza elementare e del diploma in dattilografia, sia gli inservienti che abbiano avuto negli ultimi tre anni qualifiche non inferiori a distinto.

Prima di addivenire alla stipulazione del contratto gli estranei vincitori del concorso saranno assunti in servizio in prova per il periodo di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi. Detto periodo è regolato a norma dell'art. 12.

Art. 71.

La sanzione della multa è inflitta al personale subalterno nei casi di cui all'art. 26 o quando incorra in una delle seguenti infrazioni:

a) mancanza di decoro nella persona;

b) omessa o trascurata pulizia dei locali di ufficio;

c) negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli incartamenti, delle suppellettili e degli oggetti ivi esistenti.

Per recidiva nelle mancanze di cui alle lettere a), b) e c) o per maggior gravità di esse, l'agente subalterno può essere punito con la censura, con la riduzione dello stipendio o con punizione più grave, ferme restando le sanzioni disciplinari, di cui agli articoli 27, 28, 29, 32 e 33 ed i provvedimenti di cui all'art. 31 nei casi regolati da detti articoli.

Art. 72.

Il trattamento di quiescenza per il personale subalterno è regolato dalle norme di cui al cap. VIII del titolo I del presente decreto.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 73.

Per la prima applicazione del presente decreto saranno determinate nel bando di concorso ministeriale ad aiutante ispettore, le scuole industriali e di agricoltura il cui diploma è considerato, agli effetti dell'ammissione al concorso, equipollente a quello di licenza di scuola media inferiore.

Art. 74.

Nella prima applicazione del presente decreto, i « Commissari di vigilanza » assunti da almeno due anni in servizio dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali possono concorrere, ove abbiano i titoli di studio prescritti, ai posti della categoria di aiutanti ispettori, anche se non abbiano il requisito del servizio biennale prestato in opifici od in aziende agrarie.

Art. 75.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto quattro posti nel grado di ispettore principale potranno essere conferiti in seguito a concorso per esami, o per esami e per titoli:

a) a coloro che siano muniti del diploma in ingegneria, o della laurea in medicina, in chimica, in fisica, in scienze agrarie, ovvero della laurea degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali od anche del diploma della Sezione magistrale di ragioneria di Venezia;

b) ai laureati in giurisprudenza, purchè siano impiegati nelle Amministrazioni dello Stato ed abbiano prestato nel gruppo *A* almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo.

Entro lo stesso periodo di tempo, tre posti nel grado di ispettore di 1ª classe potranno essere conferiti, in seguito a concorso per esami, o per esami e per titoli, alle persone munite del titolo di studio prescritto nella lett. *a*) del presente articolo.

Art. 76.

Nella prima applicazione del presente decreto non oltre la metà dei posti vacanti di capo circolo può essere conferita agli impiegati statali di ruolo del gruppo *A*, laureati in giurisprudenza o dagli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i quali abbiano prestato nel gruppo *A* almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo.

Art. 77.

Nei bandi di concorso di cui agli articoli 75 e 76 saranno determinati, in relazione alle esigenze dell'organizzazione dei servizi, quali dei titoli o dei requisiti di cui ai precedenti articoli siano richiesti per l'ammissione a ciascuno dei posti messi a concorso.

Art. 78.

Il personale proveniente dal ruolo del gruppo *A* dell'Amministrazione dello Stato, che abbia prestato in detto gruppo almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo e che consegua il grado di ispettore principale o di capo circolo in base agli articoli 75 e 76, ha diritto, agli effetti della pensione di cui al presente decreto, al riconoscimento di dieci anni di servizio prestato nel ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

La domanda per il riconoscimento deve essere presentata entro un anno dalla data della stipulazione del contratto, dopo il periodo di prova.

Gli impiegati che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo sono soggetti ad una ritenuta straordinaria pari al 5 % dello stipendio per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia nazionale.

Un eguale contributo sarà versato dall'Amministrazione nel conto individuale dell'impiegato e farà carico al fondo per il trattamento di quiescenza costituito, in base all'articolo 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, con i contributi degli istituti per le assicurazioni sociali.

Il personale di cui al presente articolo può altresì provvedere, mediante suoi versamenti supplementari alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per la costituzione di una pensione integrativa in corrispondenza agli anni di servizio, superiori ai dieci, prestato nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Le norme per la costituzione della riserva occorrente per la liquidazione di detta pensione, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 79.

Entro sei mesi dalla data di applicazione del presente decreto, i posti di commesso possono essere conferiti, previo concorso le cui norme saranno stabilite con decreto Ministeriale, a persone non appartenenti all'Ispettorato, munite della licenza elementare e del diploma in dattilografia.

Art. 80.

Il personale che alla data di pubblicazione del presente decreto presti da almeno un anno servizio d'ordine, come avventizio, presso l'Ispettorato dell'industria e del lavoro o presso la Direzione generale del lavoro ed abbia dimostrato idoneità, diligenza, buona condotta e particolare conoscenza dei servizi del lavoro, può, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, essere assunto secondo una graduatoria di merito, senza periodo di prova, nel grado iniziale della categoria d'ordine.

In tali casi il servizio è considerato equipollente ai requisiti richiesti per l'assunzione di personale estraneo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1925.

Il Ministro: NAVA.

TABELLA I.

Qualifiche e stipendi degli impiegati a tempo determinato dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Grado corrispondente a quello del personale di ruolo dell'Ispettorato	QUALIFICHE	Numero dei posti	Stipendi annui: dal 1° grado iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	Anni necessari per gli aumenti periodici
	Categoria: ISPETTORI.							
VI	Capo circolo	6	26,000	28,000	30,000	—	—	4
VII	Ispettore principale	9	21,500	23,000	24,500	—	—	4
VIII	Ispettore di 1ª classe	15	17,500	18,500	19,500	20,500	—	4
IX	Ispettore di 2ª classe	24	15,500	16,000	16,500	17,000	—	4
X	Ispettore aggiunto	26	13,000	13,500	14,000	14,500	—	3
	Categoria: AIUTANTI ISPETTORI.							
IX	Primo aiut. ispettore	10	15,500	16,000	16,500	17,000	18,000	5, 5, 4, 4
X	Aiut. ispett. di 1ª classe	14	13,000	13,500	14,000	14,500	—	5, 5, 4
XI	Aiut. ispett. di 2ª classe	16	10,500	11,000	11,500	12,000	—	4, 4, 4
	Categoria: PERSONALE D'ORDINE.							
XI	Archivista	9	10,500	11,000	11,500	12,000	—	4
XII	Ufficiale d'ordine	13	8,000	8,500	9,000	9,500	10,000	4
XIII	Alunno	18	6,500	6,800	7,100	7,400	7,700	3

TABELLA II.

Qualifiche e stipendi del personale subalterno con contratto di locazione d'opera a tempo determinato dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Grado	Qualifiche	Numero dei posti	Stipendi annui: dal 1° grado iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	Anni necessari per gli aumenti periodici
—	Commessi	27	7,500	7,900	8,300	8,700	9,100	4
—	Uscieri	10	6,000	6,300	6,600	6,900	7,200	3
—	Inservienti	5	5,000	5,300	5,600	—	—	2

Roma, addì 23 aprile 1925.

Il Ministro: NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 104

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 maggio 1025

	Media		Media
Parigi	127 21	Belgio	123 16
Londra	118 199	Olanda	9 805
Svizzera	471 50	Pesos oro	21 82
Spagna	352 75	Pesos carta	9 60
Berlino	5 795	New-York	24 372
Vienna (Shilling)	3 435	Russia	123 50
Praga	72 45	Belgrado	39 40
Dollaro canadese	24 36	Budapest	0 034
Romania	11 95	Oro	470 26

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 10
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 % netto	97 75
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	78 15

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a 600 posti di direttore didattico governativo ed a 100 posti di direttrice didattica governativa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e gli allegati II (tabella n. 37) e III;

Veduti l'art. 20 del R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453, sull'ordinamento per l'istruzione elementare, integrato dall'art. 6 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943, e gli articoli 29 a 37 e 51 dell'ordinanza Ministeriale 5 giugno 1924 per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Veduto l'articolo unico dell'ordinanza 31 luglio 1924 che modifica il numero 1 dell'art. 31 dell'ordinanza 5 giugno 1924 per l'applicazione del R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453;

Veduto l'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1820;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato il bando di concorso a posti di direttore didattico del 29 giugno 1924, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero (Parte II - Atti di amministrazione) n. 27 del 3 luglio 1924.

Art. 2.

E' aperto un concorso, per titoli ed esami, fra i maestri e le maestre delle pubbliche scuole elementari a 600 posti di direttore didattico governativo e a 100 posti di direttrice didattica governativa, con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 600.

Coloro che intendono prendere parte al concorso devono essere provvisti del titolo di abilitazione alla direzione didattica, avere almeno il grado d'insegnante straordinario, e non aver superato i 45 anni di età alla data del presente bando Tale limite è però elevato a 50 anni per i candidati che almeno per due anni o abbiano esercitato lodevolmente l'incarico della direzione didattica o abbiano avuto la direzione o dirigenza di scuole civiche o popolari nelle Provincie annesse, o abbiano retto in Comuni autonomi un gruppo di classi con ufficio provvisorio di vice-direttore, comunque denominato. Sono ammessi poi senza limite di età coloro che abbiano conseguito il diploma di abilitazione nell'ultimo concorso bandito con decreto Ministeriale 22 maggio 1923, senza per altro avere raggiunto la votazione necessaria per l'assegnazione del posto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta bollata da L. 3, deve essere diretta al Ministero, e presentata al Regio provveditore entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino.

Alla domanda nella quale dev'essere indicato con la massima precisione il nome, cognome e paternità e il recapito del concorrente, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) diploma originale di abilitazione alla direzione didattica o attestato di abilitazione all'ufficio di maestro delle scuole civiche o delle scuole generali popolari, conseguito secondo gli ordinamenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

b) certificato del Regio provveditore agli studi da cui risulti che il candidato è insegnante, con grado almeno di straordinario, nelle pubbliche scuole elementari;

c) atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

d) certificato di cittadinanza italiana, con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra;

e) certificato medico, da cui risulti che il candidato per le sue condizioni fisiche è atto ad esercitare l'ufficio per il quale concorre. La firma del sanitario che rilascia il certificato dev'essere autenticata dal sindaco e la firma di questo dal Prefetto;

f) certificato generale negativo rilasciato dal casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

g) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato esercita l'insegnamento, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata del Prefetto;

h) certificato da cui risulti l'osservanza delle leggi sul reclutamento;

i) ritratto del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco, se non sia quello di Roma, deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto e quella del notaio dall'autorità giudiziaria;

l) tutti gli altri titoli o documenti che il candidato crederà opportuno di esibire, accompagnati da un elenco in carta libera in doppio esemplare;

m) bolletta dell'ufficio di registro e bollo, comprovante il pagamento della tassa d'ammissione di L. 50, stabilita dall'articolo 20 del R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453.

I candidati che si trovino nelle condizioni per essere ammessi al concorso o con un limite di età più elevato del normale o senza limite di età, devono produrre inoltre in carta legale un certificato del Regio provveditore agli studi attestante l'esistenza di tali condizioni

Le autenticazioni di firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma. I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di apertura del concorso.

Art. 4.

Agli esami del concorso indetto con il presente decreto sono ammessi anche i maestri e le maestre, i quali aspirano al conseguimento del diploma di direttore didattico, a norma degli articoli 76 e seguenti del regolamento 6 febbraio 1908, n. 150, modificato dal R. decreto 27 luglio 1919, n. 1757, purchè non abbiano superata l'età di anni 45 alla data del presente bando.

Gli aspiranti dovranno presentare, oltre ai documenti di cui alle lettere *c*) ad *l*) del precedente art. 3 i seguenti:

a) patente di grado superiore o diploma di abilitazione all'insegnamento elementare;

b) certificato dell'autorità militare per i candidati che abbiano prestato servizio militare e che intendano avvalersi della disposizione del R. decreto 27 luglio 1919, n. 1757. Le autorità militari competenti a rilasciare il detto certificato, dovranno dichiarare in questo, oltre che la qualità, la durata del servizio militare;

c) bolletta dell'ufficio del registro e bollo, comprovante il pagamento della tassa d'ammissione in L. 30, a termini del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 994.

Il comma *b*) del presente articolo non si applica ai candidati che abbiano prestato servizio militare nell'Esercito austriaco.

Il Regio provveditore agli studi accompagnerà le domande degli insegnanti con una dichiarazione attestante se l'insegnamento impartito sia stato lodevole, rispettivamente per un quinquennio o per un triennio.

Art. 5.

Le domande arrivate all'ufficio scolastico oltre il termine stabilito nel 1° comma dell'art. 3 o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno dal Ministero prese in considerazione. La mancanza anche di un solo dei documenti, indicati dalla lettera *a*) alla lettera *h*) dell'art. 3 e dell'art. 4 e della quietanza della tassa d'ammissione importa la esclusione dal concorso.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Provveditore (o il Ministero se le domande gli siano già state trasmesse) assegna al candidato un termine improrogabile di quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

La tassa d'ammissione al concorso sarà rimborsata soltanto nel caso che il concorso sia revocato e non abbia più luogo.

Art. 6.

Entro 20 giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande, il Regio provveditore agli studi invierà al Ministero (Direzione generale istruzione elementare) le domande stesse e i documenti relativi, unitamente ad una relazione per ogni candidato, nella quale, esposti succintamente i precedenti di servizio del candidato desumendoli dal fascicolo personale e dagli altri atti d'ufficio, esprimerà il proprio motivato parere sulle condizioni fisiche e sulle qualità intellettuali del candidato e sulle sue attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio.

Art. 7.

Il Ministero determina quali tra i concorrenti sono ammessi e quali esclusi dal concorso.

L'esclusione è comunicata immediatamente (e in ogni caso almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l'inizio delle prove d'esame) all'interessato per mezzo del Regio provveditore agli studi. Il provvedimento di esclusione è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello alla IV sezione del Consiglio di Stato o al Re in via straordinaria.

Se il ricorso del candidato escluso sia notificato giudizialmente al Ministero non più tardi di cinque giorni dall'inizio delle prove d'esame, il candidato sarà ammesso alle prove stesse sotto condizione.

Art. 8.

La prova scritta, che consiste nel rispondere ad uno o più quesiti di pedagogia stabiliti dalla Commissione ed inviati dal Ministero, avrà luogo in ciascuno dei Comuni che sono sede di Provveditorato agli studi, salvo disposizioni in contrario che, insieme alla determinazione del giorno d'esame, saranno contenute in successiva ordinanza.

Art. 9.

La prova orale ha luogo in Roma e verte sulle materie indicate nell'unito programma di esame, il quale stabilisce anche le tesi per ogni materia.

Art. 10.

Per i candidati, che nella domanda abbiano dichiarato di aspirare alla destinazione in sedi vacanti di circoli costituiti in zona alloglotta e mistilingue, e che intendano usufruire della preferenza nell'assegnazione delle dette sedi, sarà aggiunta alle prove orali del programma una prova speciale, nella quali i candidati stessi devono dimostrare di avere un'adeguata conoscenza della lingua che, oltre all'italiano, è parlata abitualmente nelle zone da ciascuno di essi indicate e che è insegnata come seconda lingua nelle medesime zone.

Art. 11.

In caso di parità di merito nella votazione complessiva, la Commissione seguirà, per la formazione della graduatoria, l'ordine di preferenza stabilito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 12.

I candidati aspiranti al conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica i quali riportino una media non inferiore a 120 su 150 nel complesso delle votazioni, con non meno di 35 cinquantesimi in ciascuna votazione per lo scritto, l'orale e i titoli, conseguono il diploma di direttore didattico e possono essere compresi nelle graduatorie dei vincitori nel limite dei posti eventualmente disponibili, formando un ultimo gruppo delle graduatorie stesse.

I candidati, invece, i quali riportino una votazione minore, purchè non inferiore a 30 cinquantesimi in ciascuna prova conseguono soltanto il diploma di abilitazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso non potranno conseguire la nomina all'ufficio di direttore didattico governativo, se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo di sei mesi con la qualifica di direttori in prova ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Durante tale periodo spetterà ai direttori in prova un assegno mensile di L. 450 a norma del decreto Ministeriale 1° dicembre 1923.

Art. 14.

Fino a quando i direttori in prova non avranno conseguita la nomina all'ufficio di direttore didattico governativo, ai posti da essi occupati quali insegnanti si dovrà provvedere con supplenze.

I direttori in prova che non conseguiranno la nomina di direttori didattici governativi riprenderanno il loro posto nel ruolo degl'insegnanti e rioccuperanno la sede ove prima insegnavano.

Art. 15.

I vincitori del concorso che supereranno il periodo di prova di cui all'art. 14, dovranno, prima che si proceda alla loro nomina all'ufficio di direttore didattico governativo, comprovare di aver cessato definitivamente da qualsiasi altro ufficio, in ossequio al disposto degli articoli 96 e 97 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 16.

Le domande e i documenti di cui all'art. 3 validi per l'ammissione al concorso indetto con bando 29 giugno 1924 pubblicato nel Bollettino ufficiale (parte II - atti di amministrazione) n. 27 del 3 luglio 1924, sono validi anche per partecipare al concorso indetto col presente bando.

Art. 17.

Al presente concorso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 18.

La spesa occorrente per l'espletamento del concorso indetto col presente decreto graverà sul capitolo 8 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1924-25 e sul capitolo corrispondente all'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per l'istruzione: CASATI.

N. B. — Gli interessati sono avvertiti che il Ministero della pubblica istruzione ha avviato opportune pratiche presso il Ministero delle finanze per ottenere che ai direttori didattici vincitori del concorso indetto col presente bando, durante il periodo di prova, sia fatto un trattamento economico analogo a quello previsto dal secondo comma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395

Si avverte inoltre che con decreto in corso di pubblicazione le agevolazioni concernenti il programma dell'esame orale di cui all'art 5, comma 1°, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1820, sono estese ai candidati che, pur non avendo tenuto un incarico di direzione, comprovino la loro qualità di ex combattenti ai sensi del capo 4° del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni.

Programma dell'esame orale.

PEDAGOGIA.

a) *Storia della pedagogia moderna:*

1. L'Umanesimo; la Riforma; la Contro-riforma.
2. Bacone; Cartesio; Comenius.
3. Locke; Vico; Rousseau.
4. Kant; Pestalozzi; Fichte.
5. Girard; Necker de Saussure.
6. Herbart; Fröbel.
7. Spencer e le dottrine pedagogiche del positivismo.

N. B. — Il candidato indicherà alle Commissioni due delle tesi di cui sopra dichiarando di quali autori conosca direttamente le opere.

b) *Storia della pedagogia italiana:*

1. Vincenzo Cuoco.
2. Antonio Rosmini.
3. R. Lambruschini.
4. Gino Capponi.
5. Vincenzo Gioberti.
6. Nicolò Tommaseo.
7. Giuseppe Mazzini.
8. Francesco De Sanctis.
9. Aristide Gabelli.
10. Gli indirizzi della pedagogia italiana contemporanea.

N. B. — Il candidato deve dimostrare di avere studiato con particolare diligenza le opere di tre dei pedagogisti italiani moderni indicati nel superiore elenco.

LEGISLAZIONE SCOLASTICA.

I. — Concetto generale di legge e di regolamento (poteri dai quali l'uno e l'altra emanano; natura e limiti).

II. — Organizzazione amministrativa; organi centrali e locali; concetto di gerarchia; doveri dei funzionari e degli impiegati (adempimento delle attribuzioni d'ufficio e doveri che vi si ricollegano: dovere d'obbedienza: divieto di cumuli ed incompatibilità; obbligo di residenza; obbligo del segreto: doveri relativi alla condotta privata; responsabilità disciplinare).

III. — Amministrazione diretta dello Stato Concetto di Ministero. Consiglio di Stato e Corte dei conti: brevi nozioni sulle rispettive attribuzioni. Prefettura e attribuzioni principali del Prefetto. Concetto di Comune e di Provincia: loro organi rispettivi e principali attribuzioni. Controlli dell'Amministrazione dello Stato sui Comuni e sulle Provincie.

IV. — Esposizione dei provvedimenti concernenti la scuola elementare e l'amministrazione scolastica, emanati nel 1923 e 1924.

STORIA DEL RISORGIMENTO.

I. — *L'Italia nel secolo XVIII.*

Il nuovo assetto territoriale della Penisola in connessione con i grandi accadimenti europei. Segni di rinnovamento della vita italiana (nuova coscienza morale, nuovi impulsi e tendenze intellettuali, nuovo senso dello stato, nuove aspirazioni nell'ordine economico e politico) e cresciuta importanza dei ceti mezzani. Riforme compiute o tentate. Uomini rappresentativi dell'Italia che si rinnova: Genovesi, Verri Scipione De' Ricci, Parini, Alfieri, ecc. Esaurimento dei vecchi Stati (Venezia, Roma, Genova) e ristagno dell'attività riformatrice anche dei nuovi Governi, mentre progrediva la coscienza politica degli italiani.

II. — *L'Era rivoluzionaria.*

La Francia in Italia, dopo il 1789: che cosa vi trova, che cosa vi porta. Il crollo dei vecchi Governi e le Repubbliche filiali. Come è posto e discusso, nella letteratura politica, nel giornalismo, negli atti dei nuovi Governi, per il '700 e l'800, il problema dell'Italia, delle sue istituzioni, del suo assetto nazionale. L'Italia in regime Napoleonico, e che cosa questo rappresenta nell'ordine economico-sociale e nello sviluppo della coscienza nazionale.

III. — *Le lotte per la libertà politica, per l'indipendenza nazionale, per l'unità, nei suoi vari momenti.*

La restaurazione del 1815; in quale senso essa è da intendere. Fermenti rivoluzionari, attività di sette, esperienze e chiarificazione di programmi dal 1820 in poi.

Mazzini e la Giovane Italia. Gli esuli. Tendenze riformistiche, secondo le tradizioni dell'epoca prerivoluzionaria. Gioberti e il Primato. Correnti minori: il Federalismo rivoluzionario repubblicano di Cattaneo e Ferrari. La prova dei fatti, 1846-49: moti europei e moti italiani e loro contenuto. Nuovi orientamenti: il decennio piemontese e come storicamente si spiega il primato Sabaudo. L'Europa e l'Italia: opinione pubblica e politica di Governi in rapporto alla questione italiana. La guerra del '59, la spedizione dei Mille, le annessioni, la proclamazione del Regno d'Italia. Il problema del Veneto e di Roma fino al 1870.

IV. — *L'Italia di oggi.*

Lineamenti della società italiana fra il 1860 e 1870, nelle sue regioni più caratteristiche. Emigrazione, sviluppo della vita industriale, progressi della vita agricola negli ultimi decenni del XIX secolo. Spostamenti sociali, nuove classi, e loro ingresso nella vita attiva della Nazione. La politica coloniale italiana dalla questione di Tunisi alla conquista libica, in rapporto alle tendenze espansive dei grandi Stati. La guerra italiana nella guerra mondiale 1914-1918.

LETTERATURA.

a) *Letteratura italiana.*

1. Un secolo di storia letteraria italiana (a scelta del candidato).

2. Esposizione e commento delle opere principali di due grandi scrittori italiani moderni, scelti fra i seguenti: Alfieri, Parini, Foscolo, Manzoni, Leopardi, Giusti, Carducci.

b) *Letteratura per il popolo e per l'infanzia.*

Scrittori italiani: Gozzi, Pignotti, Pallavicini, Thouar, Taverna, Stoppani, Lessona, De Marchi, Lioy, Alfani, De Amicis, Capuana, Collodi, Abba, Fucini, Vamba, Vecchi, Cordelia, ecc.

Stranieri: La Fontaine, Fenelon, Perrault, De Foe, Beecker, Stowe, Grimm, Smiles, Dickens, Verne, Alcott, Schmidt, Twain, Kipling, Förster, ecc.

N. B. — Il candidato presenterà l'elenco degli scrittori per il popolo e per l'infanzia di cui abbia più completa e diretta conoscenza.

GEOGRAFIA.

1. Italia (geografia fisica).
2. Italia (geografia politica).
3. Importazioni, vie e istituzioni del commercio italiano. Il commercio interno.
4. Il commercio estero dell'Italia.
5. L'emigrazione italiana.
6. Geografia della Regione alla quale appartiene il candidato.
7. Lettura delle carte geografiche e topografiche. Segni convenzionali planimetrici adottati dall'Istituto geografico militare italiano; i segni convenzionali altimetrici e le varie rappresentazioni del terreno: esercizi sui vari metodi di orientamento ed orientamento della carta topografica col terreno. (Il candidato eseguirà qualche disegno schematico in rapporto a questa parte del programma di esame)

N. B. — Il candidato indicherà su quali libri abbia compiuta la sua preparazione per quanto concerne lo studio della tesi di cui al n. 6.

SCIENZE E MATEMATICHE.

1. Elementi di cosmografia (il candidato studierà questa parte del programma leggendo o la « Astronomia popolare » del Flammarion, o « Il cielo » del Fabre).
2. Facili esperienze di fisica possibili nella scuola elementare.
3. Letteratura scientifica divulgativa (il candidato indicherà quali importanti opere di divulgazione scientifica conosca meglio, per la chimica, la fisica, la zoologia, la botanica, la fisiologia, l'igiene).
4. Risoluzione di facili problemi nell'àmbito del programma della scuola magistrale.

Avvertenza generale.

Per i candidati al concorso a posti di direttore didattico che abbiano tenuto lodevolmente per un biennio l'incarico di una direzione e per i dirigenti delle nuove Provincie, la estensione dell'esame orale sarà limitata: a) per la pedagogia, alla storia della pedagogia italiana; b) per la storia del risorgimento, alle tesi III e IV del programma di cui sopra; c) per la geografia, alle tesi 1, 2, 6 e 7 del programma medesimo.

Quelli dei candidati di cui al precedente comma i quali comprovino la loro qualità di ex combattenti, ai sensi del cap. IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, presentando oltre il foglio matricolare o lo stato di servizio una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità da cui risulti che abbiano prestato servizio in reparti mobilitati alla dipendenza del Comando Supremo, sono dispensati dall'esame orale di storia del risorgimento e di scienze e matematiche. Per le altre materie il programma sarà limitato come al 1° comma della presente disposizione.

Il Ministro: CASATI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.